

ASSOCIATI.NEWS

IL NOTIZIARIO DEL TUO COMMERCIALISTA

Associati.Net - Via Altan, 41/B - San Vito al Tagliamento

NOVEMBRE - DICEMBRE 2018



2

IL FONDO
PATRIMONIALE

3

GDPR: DA OBBLIGO
AD OPPORTUNITÀ



4

REVISIONE OBBLIGATORIA
PER LE PICCOLE SRL

Come proteggere il patrimonio familiare

di Bernardo Colussi

In questi tempi di incertezza sul futuro economico del nostro Paese e quindi anche delle nostre famiglie e del futuro delle aziende, vorrei proporvi una rapida carrellata sugli strumenti di protezione del patrimonio familiare soffermandomi sul patto di famiglia, sul fondo patrimoniale e fare un accenno al trust; non tratterò la società semplice di mero godimento che potrebbe anch'essa essere un interesse strumento di tutela del patrimonio familiare. **Patto di famiglia.** È un contratto che ha lo scopo di anticipare il passaggio generazione dell'imprenditore.

L'art. 768-bis c.c. definisce il patto di famiglia come: "il contratto con cui ... l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti".

Il patto di famiglia è un contratto avente una sua funzione tipica: la donazione (di regola, da padre a figlio) di una azienda o di un pacchetto di partecipazioni societarie e una attribuzione in denaro o in natura ai familiari non beneficiari dell'azienda a "compensazione" di quanto ricevuto in donazione. *(Continua a pagina 2)*



Associati.net
+ -
x =
il tuo commercialista

SEGUI ANCHE IL NOSTRO
BLOG SU ASSOCIATI.NET
E ISCRIVITI ALLA NOSTRA
PAGINA FACEBOOK
CONTATTACI A:
INFO@ASSOCIATI.NET

(continua dalla prima pagina)

Gli attori del patto di famiglia sono: l'imprenditore che trasferisce l'impresa di famiglia o titolare delle partecipazioni sociali; i discendenti assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni (dunque, non solo i figli, ma eventualmente anche i nipoti, escludendo il coniuge o i fratelli dell'imprenditore); i partecipanti al patto non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni (cioè i soggetti che sarebbero legittimari se, al momento della stipulazione del patto, si aprisse la successione dell'imprenditore).



Ai fini tributari il patto di famiglia è un'operazione fiscalmente neutra; inoltre, semplificando, l'atto gratuito di cessione delle partecipazioni non integra in capo alla persona fisica donante una fattispecie tassata e per il donatario un reddito imponibile.

Il trust. È un istituto di origine anglosassone, riconosciuto nell'ordinamento italiano in virtù della ratifica della Convenzione dell'Aja 1.7.85,

ma per il quale manca una disciplina civilistica. Con il trust si affida il proprio patrimonio ad un soggetto (nel quale si ripone la propria fiducia) perché lo conservi durante la propria assenza o in un periodo in cui il proprietario è impossibilitato a farlo.

Quindi i soggetti che intervengono nel trust sono essenzialmente due: il disponente o settlor che trasferisce i propri beni e il trustee (o fiduciario) cui sono attribuiti diritti e poteri di gestisce un patrimonio (del disponente) per uno scopo prestabilito.

L'effetto prodotto dal trust è la "segregazione patrimoniale" cioè i beni posti in trust costituiscono un patrimonio segregato rispetto ai beni residui che compongono il patrimonio del trustee, cosicché essi non possono essere escussi dai debitori del trustee, né dai debitori del disponente. Il patrimonio costituito in trust non si confonde né con il patrimonio del disponente, né con il patrimonio del beneficiario.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 - 171 c.c. come un complesso di beni, appartenenti ad un terzo, o ad entrambi i coniugi, o ad uno solo di essi, destinati dal loro titolare al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia.

Il fondo patrimoniale si formalizza con una convenzione, da parte di uno dei coniugi o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza della quale determinati beni (di solito immobili) sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia. L'atto costitutivo

del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio allo scopo di renderlo opponibile a terzi.

Ha quindi un duplice scopo protettivo: i titolari del fondo non possono disporre dei beni che ne fanno parte e i creditori non possono aggredire i beni del fondo. In altri termini il fondo supera due norme dell'ordinamento italiano: l'art. 2740 c.c., secondo cui ognuno risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e l'art. 1379 c.c., da cui discende il generale divieto di creare vincoli di inalienabilità con carattere di assolutezza.

Il fondo patrimoniale non è soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi.

Concludendo. Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti di protezione del patrimonio familiare, del suo investimento e del passaggio generazionale. Abbiamo accennato solo al patto di famiglia, al trust, al fondo patrimoniale, senza addentrarci negli investimenti in titoli e partecipazioni, in polizze vita o beni rifugio. Ciascun strumento ha profili di imposizione diretta e indiretta con tratti specifici (si pensi alla donazione e successione mortis causa o in particolare alla tassazione della circolazione delle aziende e partecipazioni societarie) che condizionano la scelta e vanno attentamente valutati con l'ausilio di professionisti competenti.

Bernardo Colussi

GDPR, DA OBBLIGO AD OPPORTUNITÀ ESPERIENZE D'AVVIO E TIMORI SULL'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Il 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 679 del 2016 che stabilisce i requisiti da rispettare per la gestione dei dati personali; il regolamento pone al centro dell'attenzione gli individui dell'Unione Europea e stabilisce i principi relativi alla protezione e alla circolazione dei dati personali.

A sei mesi dalla operatività del GDPR facciamo alcune riflessioni sulle conseguenze che il nuovo regolamento europeo sulla privacy ha avuto sulle nostre aziende Clienti.

Abbiamo riscontrato che comincia ad essere chiaro quello che il GDPR non deve essere – ovvero solo un adeguamento burocratico/tecnologico, un mettersi in regola per evitare sanzioni o un costo aggiuntivo – ma inizia a farsi strada una concezione diversa e cioè che i dati trattati sono importanti, hanno un grande valore e come tali vanno trattati e conservati e che se finiscono in mani sbagliate possono arrecare grandi rischi.

L'adeguamento al GDPR richiede alle aziende l'introduzione delle misure richieste, un costo, dunque, ma che deve essere trasformato in un'opportunità. L'occasione va colta per migliorare l'organizzazione interna, monitorare le procedure, mappare le proprie aree di attività ed individuare eventuali processi inefficienti ed aree di rischio.

Condividiamo quello che l'Agenda Digitale a firma di Luca Scarabosio scrive sul sito “manca la consapevolezza del valore dei dati. Lascereste 100 euro sulla scrivania prima di andare a pranzo? E allora perché lasciate il pc acceso senza neanche una password sul salvaschermo?”.

Una corretta gestione della privacy, basata su procedure progettate sulla singola realtà aziendale, risulta essenziale, oltre che per la reputazione e l'immagine aziendale, anche nel caso di una verifica da parte dell'autorità di controllo. Il regime sanzionatorio deriva dal combinato disposto del GDPR, del D.lgs.101/2018 e delle norme del “vecchio” Codice Privacy D.lgs 196/2003 non abrogato dal legislatore.

Sono previste rilevanti sanzioni di natura amministrativa in caso di violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali (fino a 20 milioni di euro). Il Garante per la protezione dei dati personali è l'organo competente ad irrogare le sanzioni che saranno dallo stesso valutate caso per caso, affinché siano sempre effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo in debito conto la natura, la gravità, la durata della violazione, il carattere doloso o colposo della stessa, le categorie di dati personali interessate dalla violazione, ecc.

L'autorità di controllo può imporre al titolare misure di natura correttiva, da



DOTT. NORBERTO PARONUZZI

SCRIVIMI A:

PARONUZZI@ASSOCIATI.NET

attuare nell'immediatezza, compreso il potere di limitare, sospendere o addirittura bloccare i trattamenti. Se la violazione comporta danni agli interessati, è previsto il risarcimento dei danni, materiali e morali. Infine oltre ai danni reputazionali che la violazione può portare, da essa può derivare l'applicazione di eventuali sanzioni penali, se lo Stato si è avvalso della possibilità di introdurre tali sanzioni all'interno del suo ordinamento, come previsto dal regolamento europeo.

Associati.net fornisce completa assistenza ai clienti in tema di GDPR Privacy, in modo che siano perfettamente conformi ad adeguati alla normativa.

del sistema bancario.

REVISIONE OBBLIGATORIA DA GENNAIO 2019 ANCHE PER LE PICCOLE SRL

La nuova disciplina della crisi di impresa introduce nelle piccole SRL l'organo di controllo, il c.d. **revisore**, quale soggetto che deve accertare se l'azienda procede secondo presupposti di continuità aziendale e ove mancassero segnalarlo tempestivamente all'organo amministrativo affinché valuti e adotti le più opportune azioni di riequilibrio economico finanziario. In caso di inerzia interverrà l'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) che convocherà l'imprenditore e il revisore per un'audizione in via riservata e confidenziale. La recente riforma in fase di completamento imporrà da gennaio 2019 il revisore anche alle piccole SRL cioè quelle che hanno parametri di bilancio abbastanza contenuti: almeno 2 milioni di fatturato o di patrimonio netto e più di 10 dipendenti (si stima una platea di circa 200.000 società in tutta Italia).

La riforma affida un importante compito al revisore che diventa parte attiva e fondamentale per intercettare e segnalare i "sintomi" della crisi ed avviare le procedure di composizione in caso di inerzia degli amministratori.

Il "revisore legale" è una persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni contenute nel DLgs. 39/2010 e iscritta nel Registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze

(art. 1 co. 1 lett. n) del DLgs. 39/2010).

Possono chiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori legali tenuto dal MEF, oltre alle persone fisiche, le **società di revisione**, che devono essere composte da revisori in possesso di specifici requisiti di onorabilità e che abbiano superato l'esame di idoneità professionale. I soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali devono rispettare i principi di deontologia, hanno l'obbligo di riservatezza e segreto professionale, devono essere indipendenti, sono soggetti all'obbligo di formazione continua e sono sottoposti al controllo di qualità.

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale è determinato (per l'intera durata dell'incarico) dall'assemblea che conferisce l'incarico. L'incarico di revisione legale ha la durata di 3 esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore incaricato di effettuare la revisione legale dei conti verifica, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, esprime, con apposita Relazione, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, e illustra i risultati della revisione legale. I soggetti incaricati della revisione



DOTT. FRANCESCO GREGORIS

SCRIVIMI A:

GREGORIS@ASSOCIATI.NET

hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione. La revisione legale dei conti è svolta in conformità a principi di revisione internazionale (ISA Italia). I revisori e le società di revisione rispondono, in solido tra loro e con gli amministratori, nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi, per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.

ASSOCIATIREVISIONE.NET è la nostra società di revisione iscritta al MEF al numero 179695 con Decreto Ministeriale del 09/02/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 02/03/2018, e potrà esercitare l'attività di revisione nelle società soggette al nuovo obbligo imposto dalla riforma della crisi di impresa.